

3) La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA supporteranno le proprie spese e il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione.

4) La Commissione supporterà il 50 % delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 2.4.2005

### Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — EMC Development/Commissione

(Causa T-432/05) (<sup>1</sup>)

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del cemento — Decisione recante rigetto di una denuncia — Norma armonizzata per il cemento — Natura cogente — Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale»

(2010/C 179/53)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: EMC Development AB (Luleå, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Elvinger e W.-N. Schelp)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier e B. Doherty, successivamente É. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti)

#### Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 settembre 2005, SG-Greffe (2005) D/205249, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro i produttori europei di cemento Portland, l'Associazione europea del cemento (Cembureau) e il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN), relativamente al mercato europeo del cemento.

#### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La EMC Development AB supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 36 dell'11.2.2006.

### Sentenza del Tribunale 20 maggio 2010 — Germania/Commissione

(Causa T-258/06) (<sup>1</sup>)

«Disposizioni applicabili agli appalti pubblici — Aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" — Comunicazione interpretativa della Commissione — Atto impugnabile — Atto destinato a produrre effetti giuridici»

(2010/C 179/54)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, successivamente G. de Bergues e J.-C. Gracia, e infine G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti); Repubblica d'Austria (rappresentanti: M. Fruhmann, C. Pesendorfer e C. Mayr, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, indi M. Dowgielewicz, K. Rokicka e K. Zawisza, e infine M. Szpunar, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente H. Sevenster, successivamente C. Wissels e M. de Grave, e infine C. Wissels, M. de Grave e Y. de Vries, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e J. Rodrigues, agenti); Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkarakaki e M. Tassopoulou, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU 2006, C 179, pag. 2)

#### Dispositivo

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

- 3) *La Repubblica francese, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 294 del 2.12.2006.

**Sentenza del Tribunale 11 maggio 2010 — PC-Ware Information Technologies/Commissione**

(Causa T-121/08) (<sup>1</sup>)

*«Appalti pubblici di forniture — Gara d'appalto comunitaria — Acquisto di prodotti software e licenze — Rigetto dell'offerta di un offerente — Offerta anormalmente bassa — Obbligo di motivazione»*

(2010/C 179/55)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

*Ricorrente:* PC-Ware Information Technologies (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Devillé e B. Maerevoet, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentante: E. Manhaeve, agente, assistito da P. Wytneck, avvocato)

**Oggetto**

In via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2008 di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2007/022 e, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della condotta della Commissione

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PC Ware Information Technologies BV è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 116 del 9.5.2008.

**Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Beifa Group/UAMI Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura)**

(Causa T-148/08) (<sup>1</sup>)

*«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura — Marchio nazionale figurativo anteriore — Causa di nullità — Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l'uso — Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 — Richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»*

(2010/C 179/56)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Beifa Group (Ningbo, Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, (Heroldsberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Blumenröder e H. Gauß)

**Oggetto**

Ricorso presentato avverso la decisione della terza Commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006 3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG e la Ningo Beifa Group Co., Ltd

**Dispositivo**

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006-3) è annullata.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.